

08 OTT. 2019

VERBALE N. 7 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'AISS
ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI SHWACHMAN



In data 23 giugno 2019 alle ore 12.30, presso la sala "Berlino" dell'Hotel Europa, in Via Cesare Boldrini n.11 a Bologna, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Proposta ed approvazione di modifiche allo statuto per adeguamento a Codice del Terzo Settore.

Il Presidente Aurelio Lococo, dichiara aperta la seduta e il Segretario Igor Fanton svolge le funzioni di verbalizzante.

Il Presidente constata la presenza diretta di dodici (12) soci ordinari, nonché la presenza per delega di venti (20) soci ordinari assenti giustificati, come da elenco in calce.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e comunica la necessità di modificare lo statuto in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Il Presidente apre la discussione e vengono lette le indicazioni per l'adeguamento statutario delle Associazioni di Promozione Sociale già iscritte al Registro Regionale del Veneto elaborate dalla Regione Veneto in collaborazione con i Centri di Servizio per il Volontariato del Veneto in data 04.04.2019. Si procede a esaminare ogni art. della bozza di statuto e redigere di conseguenza lo statuto dell'Associazione. Ogni art. viene discusso, votato e approvato all'unanimità dai presenti.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera. Viene dato mandato al presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato statuto presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e il successivo inoltro alla Regione Veneto.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 16.50 del 23.06.2019 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Presenti direttamente:

Aurelio Lococo
Igor Fanton
Fabio Cofini
Maria Cristina D'Ambrosi
Patrizio Rongoni
Roberto Talacchi
Daniela Sbaffi
Fabrizio Maria Sesana
Matteo Celli
Alessandra Barbieri
Claudio Giantomassi
Alessandra Spinucci
Paola Paoletti

Presenti per delega:

Roberta Tomassoli
Stefania Foderaro
Paola Caponi
Ezio Polese
Maurizio Brichese
Mauro Laureti
Ilario Fusco
Stefano Anzuinelli
Angela Lauretta
Carmelina Cuccaro
Carmine Crivaro
Laura Panziera
Flavia Foscarini
Katia Siega
Graziano Pegolo
Flora Zaino
Giorgio Varazi
Enrico Fanton
Giuseppe Rotella
Alberto Busetto

Il Segretario Verbalizzante



Il Presidente

08 OTT. 2019

Registrato a Padova il _____
al N° 7510 Serie 3
Esatti € _____
LIQUIDATI € ESENTE 1.17/17



Il ...
Maria Clitella



1
2
3
1
2
3
4

Statuto dell'AISS
Associazione Italiana Sindrome di Shwachman

Art. 1 - (Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Italiana Sindrome Shwachman – A.P.S.", denominata anche per brevità con l'acronimo: "A.I.S.S. – A.P.S.". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'associazione ha sede legale in Via Pioveghetto n. 15 nel comune di Padova.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - (Finalità e attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:
 - a) sensibilizzare il governo nazionale e quelli locali, gli enti pubblici e privati, i cittadini, sui problemi delle persone affette dalla Sindrome di Shwachman Diamond;
 - b) promuovere interventi legislativi in ambito nazionale e locale al fine di assicurare servizi pubblici che garantiscano completa assistenza ai malati di sindrome di Shwachman Diamond e alle loro famiglie;
 - c) promuovere interventi pubblici e privati per lo sviluppo della ricerca scientifica, clinica e genetica, come base imprescindibile alla lotta contro la sindrome, incentivando altresì l'elaborazione di terapie non solo sintomatiche per la sua cura.
2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - a) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lett. u), D. Lgs. 117/2017);
 - b) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, lett. W), D. Lgs. 117/2017);
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lett. i), D. Lgs. 117/2017);
3. Mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
 - a) Promozione e sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - b) Pubblicare bandi sul proprio sito WEB, acquisire progetti di ricerca scientifica sulla sindrome di Shwachman Diamond e sostenerli finanziariamente dopo l'approvazione da parte del Comitato Scientifico dell'associazione al fine di poter elaborare terapie geniche;
 - c) Promuovere e incrementare l'attività di follow-up clinico da parte dei medici sostenendo sia finanziariamente che dal punto di vista organizzativo il mantenimento del Registro Italiano dei pazienti affetti da sindrome di Shwachman Diamond di cui è responsabile il Direttore del Comitato Scientifico dell'associazione;
 - d) Pianificare e realizzare incontri tra i pazienti, le loro famiglie, i medici e i ricercatori che si occupano della sindrome di Shwachman Diamond al fine di dare risposte e migliorare l'assistenza dei malati;
 - e) Pianificare e realizzare convegni scientifici sia a livello nazionale che internazionale al fine di accrescere le conoscenze e le competenze sulla sindrome di Shwachman Diamond.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.



M

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art. 3 - (Ammissione)

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.
2. Il consiglio direttivo delibera, anche con riunione in modalità "conference call", entro 60 l'ammissione o il rigetto della domanda. L'accoglimento della domanda è comunicato all'interessato con conseguente annotazione nel libro degli associati. Il rigetto è comunicato e motivato all'interessato.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e autorizzare il trattamento dei dati secondo la normativa vigente, impegnandosi a versare la quota associativa.
4. Ci sono 3 categorie di soci:
 - a) **ordinari**: sono coloro che hanno presentato domanda di ammissione all'associazione, versato la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e sono iscritti nel libro degli associati;
 - b) **sostenitori**: sono coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - c) **benemeriti**: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

5. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 4 - (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi votando in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati;
 - b) essere informati sulle attività dell'associazione;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
 - d) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
2. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di versare la quota sociale entro il 31 dicembre di ogni anno solare e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art. 5 - (Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 6 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.



Art. 7 - (Gli Organi Sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica;
 - e) Organo di Controllo (se richiesto dalla legge);
 - f) Organo di revisione (se richiesto dalla legge).
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 8 - (L'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola col versamento della quota associativa.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al recapito risultante dal libro soci e contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
 - c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 10 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno degli associati iscritti aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.
5. Spetta al Presidente e/o Segretario di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea, nonché la validità di costituzione della stessa.



Art. 11 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari compreso tra 3 e 7 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti nominati. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
5. In particolare tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'associazione;
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - h) disciplina l'esclusione degli associati;
 - i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - j) determina l'ammontare della quota sociale annua di iscrizione.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
8. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore del Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica.
9. L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
 - a. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
 - b. per decadenza, che si verificherà quando un membro eletto non parteciperà a tre (3) riunioni consecutive, formalmente convocate, senza che la sua assenza sia giustificata; la deliberazione deve essere adottata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - (Il Presidente)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Art. 13 - (Segretario e Tesoriere)

1. Il Consiglio Direttivo delega il Segretario alla cura e all'aggiornamento dei libri sociali di cui all'art. 15 del D. Lgs. 117/2017. Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo delega il Tesoriere alla tenuta dei libri contabili, a predisporre lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea. Il Tesoriere, su delega del Consiglio Direttivo, predispone e/o attua, su specifiche delibere, quanto relativo ai pagamenti e uscite monetarie.

Art. 14 - (Comitato di consulenza Scientifica e Tecnica)

1. L'Associazione si avvale di un Comitato di consulenza Scientifica e Tecnica per promuovere e sviluppare la ricerca scientifica, epidemiologica e genetica sulla sindrome di Shwachman Diamond.
2. Il Comitato fornirà pareri al Consiglio Direttivo per il finanziamento di progetti di ricerca sulla sindrome di Shwachman Diamond e favorirà la tenuta di un registro nazionale dei pazienti affetti dalla sindrome.
3. I componenti saranno scelti dal Direttore del Comitato.
4. Il Direttore, di conseguenza anche i Componenti del Comitato, durano in carica tre anni, di norma, in coincidenza con il periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
5. Il Direttore del Comitato terrà stretti contatti con il Consiglio Direttivo e in particolar modo con il Presidente e insieme ai componenti curerà che l'attività di consulenza scientifica sia ottimizzata per il raggiungimento efficace delle finalità sociali.
6. L'attività di tutti i componenti del Comitato dovrà essere svolta con perizia e nel rispetto dei principi etici e deontologici della professione svolta.

Art. 15 - (Organo di Controllo)

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. L'Organo di Controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - (Organo di revisione legale dei conti)

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;



- f. rimborsi da convenzioni;
- g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- h. finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Art. 18 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, c. 2, del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 - (Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 20 - (Bilancio Sociale)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 21 - (Libri Sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale a cura del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 22 - (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.




Art. 25 - (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n.148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Padova, 23 giugno 2019

Il Segretario – Igor Fanton



Il Presidente – Aurelio Lococo

